

Ordinanza dell'UFSP sull'importo del supplemento di premio per il 2016

del 25 agosto 2015

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),

visto l'articolo 106c capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 1994¹
sull'assicurazione malattie,

ordina:

Art. 1 Importo del supplemento di premio

Il supplemento di premio per il 2016 corrisponde ai seguenti importi:

Cantone	Importo per assicurato in franchi
BE	48.00
LU	18.00
UR	48.00
OW	48.00
NW	48.00
GL	48.00
SO	48.00
BL	48.00
SH	48.00
AR	48.00
JU	48.00

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2016.

25 agosto 2015

Ufficio federale della sanità pubblica:
Pascal Strupler

RS 832.107.22

¹ RS 832.10

